

UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sez. Civ. V

Il Giudice di Pace D.ssa Alessandra SCUDERI ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G.40456/22
tra

Sett 4245/23
Pg 40456/22
Rp 1578
23

CONSERF SRLS in qualità di rappresentante dei Sigg.:

- 1) [REDACTED] Mario Salvatore ,
- 2) [REDACTED] Luigi ,
- 3) [REDACTED] Bruno ,
- 4) [REDACTED] Agostino ,
- 5) [REDACTED] Marco ,
- 6) [REDACTED] Ferruccio ,
- 7) [REDACTED] Felice ,
- 8) [REDACTED] Natale ,
- 9) [REDACTED] Gaetano ,
- 10) [REDACTED] Antonio ,
- 11) [REDACTED] Luisa ,
- 12) [REDACTED] Claudio ,
- 13) [REDACTED] Andrea ,
- 14) [REDACTED] Fiorina ,
- 15) [REDACTED] Lara ,

domiciliato elettivamente in Roma, V. Germanico 172,
presso lo studio dell'Avv. Chiara MASTRACCI ,
che lo rappresenta e difende giusta delega nell'atto di citazione,

attori

contro

IBL BANCA S.p.A.,
domiciliato elettivamente in Roma, [REDACTED],
presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] ,
che lo rappresentano e difendono giusta delega nella comparsa di costituzione,

convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI della DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11.07.22 parte attrice, come rappresentata, conveniva dinanzi a questo Ufficio la Soc. IBL Banca, onde sentirla condannare al pagamento delle somme dettagliate nel Prospetto indicato nella Premessa, in favore di ciascuno degli attori, quale ripetizione di somme versate e non dovute in fase di estinzione anticipata dei rispettivi contratti di finanziamento.

Si costituiva la Soc. convenuta, eccependo incompetenza per valore del giudice adito, carenza di legittimazione passiva, per i rapporti correlati ad altre Società, e rappresentando la correttezza del proprio operato; argomentava che era stato chiesto di accertare il diritto alla restituzione della quota residua non rimborsata delle commissioni bancarie, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis e non quello del costo ammortizzato, utilizzato dall'odierno Istituto bancario, con il richiamo dell'art.125 sexies del T.U.B..

La causa, sulle precisate conclusioni, veniva trattenuta in decisione.

In ordine alla eccezione preliminare di incompetenza, ciascuno degli attori risulta aver conferito mandato di rappresentanza sostanziale alla Soc. Conserf per il compimento a proprio nome delle attività stragiudiziali e giudiziali necessarie per il recupero di somme addebitate ai medesimi dalla società finanziaria nell'ambito dei contratti di finanziamento stipulati, da valutare riguardo anche

Scuderi

N.R.G.40456/22

rischi relativi alla durata del contratto, ovvero riferite a facoltà proprie da esercitare dal mutuatario , ovvero per commissioni per lo svolgimento di gestione amministrativa e contabile, per il premio relativo alle polizze assicurative , nonché per il medesimo costo di intermediazione e/o promozione, ivi compresa ogni conseguente possibile consulenza e assistenza necessaria, in una percentuale di rilievo.

Ed invero, al riguardo va rilevato che il Collegio di Coordinamento de ABF nella Seduta del 11.12.19 riprende la esaminata motivazione della Decisione della Corte di Giustizia della UE , in forza di un'operazione interpretativa, non disancorata dall'analisi economica, per la quale nella incertezza, tante volte riscontrata, di distinguere sul piano ontologico le attività definite come *up front* da quelle definite come *recurring*, tutte debbano qualificarsi nel senso più favorevole al consumatore aderente, rendendole perciò ripetibili, riprendendo in tal senso l'art.125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia TUB (introdotto con D.Lgs.13.08.10 n.141, in vigore dal 19.09.10, in base al quale in caso di estinzione anticipata " ... il consumatore ha diritto a una riduzione in misura proporzionale del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e di tutti i costi dovuti per la vita residua del contratto, escluse le imposte" , così come avvalorato dalla normativa in vigore .

Ne consegue, considerata la allegazione fondata su precisi parametri esposti dagli attori ex art.2697 c.c., comprensivi anche del rimborso ottenuto, che parte convenuta va pertanto condannata al pagamento degli importi specificati nell'atto introduttivo, oltre interessi dalla presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della citata relazione tecnica, quale presupposto della pretesa azionata, non ascrivibile come onere all'Istituto .

p.q.m.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,

1) Condanna IBL BANCA S.p.A. al pagamento in favore dei seguenti soggetti, come assistiti, Sigg.

- 1) ~~██████████~~ Mario Salvatore , di E.429,48 ,
- 2) ~~██████████~~ Luigi , di E.855,00,
- 3) ~~CATALDI~~ Bruno , di E.1.362,25,
- 4) ~~██████████~~ Agostino , di E.390,18,
- 5) ~~██████████~~ Marco , di E.621,25,
- 6) ~~GHISDI~~ Ferruccio , di E.1.131,59,
- 7) ~~██████████~~ Felice , di E.907,99,
- 8) ~~MURRONE~~ Natale , di E.330,81,
- 9) ~~██████████~~ Gaetano , di E.1.316,72,
- 10) ~~PUNZO~~ Antonio , di E.3.531,23,
- 11) ~~██████████~~ Luisa , di E.1.298,24,
- 12) ~~██████████~~ Claudio , di E.776,77,
- 13) ~~SEVERONI~~ Andrea , di E.723,60,
- 14) ~~██████████~~ Fiorina , di E.1.122,02,
- 15) ~~TARSI~~ Lara , di E.1.844,40,

oltre interessi in misura legale dalla presente sentenza.

2) Condanna la medesima parte convenuta al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte attrice, liquidate in mancanza di notula in E.2.190,00, di cui E.279 per spese, oltre accessori come per legge. Distrazione ex art.93 c.p.c..

Roma , 20 gennaio '23

Il Giudice di Pace

Luigi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 16/2/23
IL FUNZIONARIO
Alessandro

4-4